

Sentenza della Corte costituzionale n. 156/2016

Materia: energia.

Parametri invocati: articolo 117 della Costituzione, comma terzo, e principio di leale collaborazione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia).

Esito: non fondatezza e inammissibilità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia), nella parte in cui prevede la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e alla media entalpia, fino all'intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale medesima. In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le norme impugnate violino l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto in contrasto con il termine massimo di novanta giorni, fissato per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), disposizione, questa, recante un principio fondamentale nella materia, a riparto concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Inoltre, qualora si ritenga che la sospensione (seppur temporanea) degli atti di assenso si riferisca anche *"al rilascio dell'intesa regionale"* di cui all'articolo 3, comma 2bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), prevista per i permessi di ricerca per impianti pilota, le norme censurate violerebbero l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, *"per invasione della competenza statale di principio"* nella materia della *"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"*, nonché il principio di leale collaborazione, perché determinerebbero l'automatica (seppur temporanea) inibizione dell'intesa medesima. Infine, secondo il ricorrente, le norme censurate, incidendo negativamente sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, violerebbero l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali ed europei rispettivamente fissati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

adottato a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 1° giugno 2002, n. 120, e dalle direttive 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n. 2003/30/CE.

La Corte ha dichiarato infondata la prima questione di legittimità costituzionale, osservando che la disposizione invocata dal ricorrente, stante il suo inequivoco tenore letterale, regola il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi comprese le risorse geotermiche, non già il diverso procedimento volto al rilascio del permesso di ricerca di quest'ultime, cui si applica il più lungo (e non invocato) termine di duecentoquaranta giorni fissato dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale). Inoltre, la seconda censura è stata dichiarata non fondata per erroneità del presupposto interpretativo. Infatti, il comma 2 dell'articolo 1 impugnato, nel disporre che *“sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta ed alla media entalpia”*, potrebbe prestarsi all'interpretazione temuta dal Presidente del Consiglio dei ministri e quindi intendersi riferito anche agli atti di assenso regionali relativi agli impianti pilota di competenza statale. Il preambolo della stessa legge regionale impugnata e gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), rendono tuttavia evidente che il riferimento della disposizione impugnata agli atti di assenso per pozzi esplorativi e agli atti preordinati va letto come richiamo non già agli atti di assenso necessari per la realizzazione degli impianti pilota di competenza statale, ma a quelli che devono essere richiesti dai titolari dei permessi di ricerca di competenza regionale. Infine, la terza censura è giudicata dalla Corte inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato i parametri interposti, limitandosi ad un rinvio all'intero corpo di due direttive europee e di un trattato internazionale.